

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI

PREMESSA

L'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 prevede che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna o la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

L' art. 208 prevede l'obbligo, a carico delle imprese autorizzate ad effettuare operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti, di prestare idonee garanzie finanziarie.

La Regione Marche con la Deliberazione della Giunta Regionale n.515 del 16/04/2012 modificata dalla D.G.R.M. 583 del 02/05/2012 e dalla D.G.R.M. 1473 del 29/01/2014 dalla ha stabilito le modalità di prestazione e l'entità delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni in materia di operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) che si applicano a decorrere dal 27/04/2012.

Per quanto riguarda gli impianti di discarica, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g, del DLgs 152/2006, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 13 febbraio 2003, n.36. Con la DGRM n.994 del 21/07/2008 sono state emanate le " *Linee guida regionali in materia di garanzie finanziarie per lo smaltimento dei rifiuti in discarica*" recepite dalla Provincia di Pesaro e Urbino con la D.G.P. n.90 del 20/03/2009.

Le garanzie finanziarie ai sensi dell' art.2 della D.G.R.M. 515/2012 sono prestate a copertura :

1. dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
2. dei costi di gestione dei rifiuti e della bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell' attività autorizzata;
3. dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni;
4. dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente ;
5. dei costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione, che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative e/o agli altri obblighi di corretta gestione che non provvede alle necessarie indagini ambientali, caratterizzazione del sito e/o agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

1 - I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELLA D.G.R.M 515/2012

Sono tenuti a fornire le garanzie finanziarie i soggetti che svolgono le seguenti attività :

- 1) operazioni di smaltimento e/o recupero di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. ,soggette ad autorizzazione ai sensi degli art.208,209,210,211 e 213 del D.Lgs 152/2006 ad eccezione delle discariche di cui al D.Lgs n.36/2003;
- 2) operazioni di recupero di rifiuti ai sensi del Capo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Procedure semplificate" –articoli 214,215,216.
- 3) Le garanzie finanziarie sono applicate,con riferimento al D.Lgs n.152/2006 :
- 4) alle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di cui all'Allegato B ,Tab.1 e 1 bis della D.G.R.M. 515/2012;
- 5) alle operazioni di recupero (da R1a R12) e/o smaltimento (da D2 a D14) di cui all'Allegato B ,Tab.1 e 1 bis,2, 3 e 4 della D.G.R.M. 515/2012;
- 6) ai Centri di raccolta e trattamento veicoli fuori uso di cui all'Allegato B,Tab.5 della D.G.R.M. 515/2012;
- 7) alle operazioni di trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia di cui all'Allegato B ,Tab.1 della D.G.R.M. 515/2012;
- 8) all'utilizzo di impianti mobili di cui all'Allegato B ,Tab.1 della D.G.R.M. 515/2012;
- 9) agli impianti di ricerca e sperimentazione di cui all'Allegato B,Tab.1 della D.G.R.M. 515/2012.

2 - AMMONTARE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

Per le operazioni di recupero (da R1 a R13) e di smaltimento (da D2 a D15), compresi gli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, la garanzia finanziaria è determinata secondo i criteri indicati nella Tabella 1,1bis ("Rifiuti agevolati"), 2 ("Recupero energetico e messa in riserva di scarti di legno..."), 3 ("Recupero e messa in riserva di solventi e diluenti esausti..."), 4 ("Recupero e messa in riserva gruppo cartuccia toner...") dell'Allegato B alla D.G.R.M. 515 del 2012.

Per i Centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso di cui al D.Lgs 209/2003 e di cui all'art.231 del D.Lgs 152/2006 la garanzia finanziaria è determinata secondo i criteri indicati nella Tabella 5 dell'Allegato B alla D.G.R.M. 515/2012.

La Provincia con provvedimento motivato può aumentare gli importi delle garanzie finanziarie ,in caso di impianti che presentino particolari rischi.

La Provincia determina caso per caso gli importi delle garanzie finanziarie che dovranno essere prestate per lo svolgimento di operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non previste nell' Allegato B della D.G.R.M. 515/2012.

Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI En Iso 14001.

Ogni tre anni la Regione e le Province verificheranno l'opportunità di adeguare gli importi stabiliti con la DGRM 1635/2011.

3 - TERMINI DI PRESENTAZIONE , DURATA E SVINCOLO DELLE FIDEIUSSIONI

Per gli impianti nuovi autorizzati ai sensi degli artt. 208,211 e 213 del D.Lgs n. 152/2006, la garanzia finanziaria deve essere prestata al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

Per i soggetti che alla data del 27/04/2012 erano titolari di autorizzazione , ai sensi degli artt.208,210 e 213 del D.Lgs n.152 del 2006 e che hanno prestato garanzie finanziarie per un importo inferiore a quello risultante secondo dal calcolo secondo l'Allegato B della DGRM 515/2012 modificata dalla D.G.R.M. 583 del 02/05/2012,la Provincia provvede a rideterminare l'entità della garanzia in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione ovvero dell'atto che autorizza modifiche sostanziali.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

Per i soli impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti la durata della garanzia deve essere pari alla durata della campagna ,maggiorata di 4 mesi dalla conclusione della stessa.

La garanzia può essere svincolata a seguito di documentata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione ed eventuale successiva verifica, con esito positivo, da parte della Provincia,dell'avvenuta eliminazione dei rifiuti in sito, nonchè dell'avvenuto ripristino e sistemazione dell'area. Per le perizie tecniche la Provincia potrà avvalersi dell'ARPAM.

4 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE

Le garanzie finanziarie sono prestate a favore della Provincia e sono costituite secondo le modalità di seguito riportate :

- a) - fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni,ovvero da consorzi di garanzia collettiva di fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari,previsto dall'art.106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993,n.385,e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art.108 del medesimo testo unico;;

- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

- b) costituzione di idoneo deposito cauzionale,costituito in una delle seguenti forme:
 - pagamento in numerario presso la Tesoreria Provinciale;
 - deposito di titoli di Stato presso la Tesoreria Provinciale.

Ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione deve corrispondere un'integrazione della garanzia già prestata. In caso di utilizzo parziale o totale della garanzia, la stessa deve essere ricostituita secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Provincia.

Le garanzie finanziarie possono essere rimosse dall'Ente garantito (beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, alla gestione dei rifiuti, al ripristino ambientale dello stato di fatto "ante operam" e all'eventuale sistemazione dell'area.

Il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile, l'Agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale).

Nel caso in cui la polizza fideiussoria preveda il pagamento del premio mediante più rate deve essere prevista la clausola secondo la quale il mancato pagamento del premio non può in nessun caso essere opposto all'Ente garantito. In ogni caso non potranno essere opposte eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa.